

N.20412
di Rep.

PROVINCIA DI CUNEO

CONTRATTO TRA LA **PROVINCIA DI CUNEO** E LA SOCIETA' **EGE.YO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede in ALBA (CN) - Via Vivaro n.2 - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA A MEZZO TELERISCALDAMENTO CITTADINO - EDIFICI IN FOSSANO.

Importo presunto complessivo Euro: 1.225.112,71= (Euro unmilione- duecentoventicinquemilacentododici/71) al netto dell'I.V.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, addì Tre del mese di Dicembre, in una sala del Palazzo della Provincia, in Cuneo - Corso Nizza n.21, sono comparsi davanti a me, **Dott.Corrado PAROLA**, Segretario Generale della Provincia di Cuneo, autorizzato a sensi di legge a ricevere gli atti della stessa Amministrazione, senza intervento di testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti con il mio consenso, avendone la capacità, il **Dr.Fabrizio FRENI**, nato a Savigliano (CN) il 13 Agosto 1969 e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia, nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio e attività scolastiche in forza di decreto del Presidente della Provincia n.19 del 31 Luglio 2018, in rappresentanza e per conto della Provincia di Cuneo (**C.F.00447820044**), di seguito denominata "Committente", e l'**Ing.Federico MOLLO**, nato a Canale (CN) il 31 Agosto 1975 e residente in Santa Vittoria d'Alba (CN), il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società **EGE.YO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale e domicilio fiscale in ALBA (CN) - Via Vivaro,2 (**C.F.03212700045**) di seguito denominata "Fornitore".

PREMESSO

- che il "Fornitore" fornisce un servizio di teleriscaldamento nella città di Fossano;
- che il "Fornitore" al fine di promuovere l'adesione a tale servizio per il maggior numero di Utenze, ha adottato formule particolarmente incentivanti di promozione commerciale;
- che con determinazione dirigenziale n.1116 del 31 Luglio 2018 (facente parte integrante del presente atto), la "Committente" affidava al "Fornitore" per le motivazioni ivi previste, la fornitura di energia termica a mezzo di teleriscaldamento cittadino - edifici in Fossano, per il periodo di anni 9 dal 10 Settembre 2018 al 9 Settembre 2027 per un presunto complessivo importo di Euro 1.225.112,71=;
- che la fornitura in oggetto è finanziata mediante fondi provinciali;
- che sono state acquisite agli atti le informazioni inerenti la composizione societaria del "Fornitore", comunicate con nota in data 25 Ottobre 2018;
- che è stata acquisita in data 21 Novembre 2018, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) l'informazione antimafia prevista dalla normativa vigente, attestante l'inesistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i. né di situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art.91 comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Riconoscendo le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto l'impegno, da parte della "Committente" a fruire della fornitura di Energia termica da parte del "Fornitore" tramite la rete di teleriscaldamento cittadina; gli stabili oggetto di fornitura sono i seguenti:

Città	Utenza - indirizzi	Matricola contatore
Fossano	ITIS Vallauri - Via Vallauri	5015644/2006
Fossano	Palestra - Piazza Don Mario Picco 6	5222717/2008
Fossano	Liceo - Via Tripoli 4	5222718/2007
Fossano	Istituto Tesauro ct1 - Via Bava San Paolo 2	69846193/2016
Fossano	Istituto Tesauro ct2 - Via Bava San Paolo 2	6522202/2009

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI CONTRATTUALI

a) Cessione di energia termica da parte del "Fornitore", attraverso la propria rete di teleriscaldamento cittadino, agli impianti della "Committente" tramite sottostazioni di scambio termico costituite dalle seguenti apparecchiature principali:

- scambiatore di calore a piastre;
- contatore di energia;
- sistemi per la regolazione automatica della temperatura;
- apparecchiature connesse ai componenti principali, tra cui, per esempio, quadri elettrici, polifore finalizzate al passaggio di fibra per trasmissione dei dati, ecc.

b) L'installazione delle suddette apparecchiature e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria è avvenuta a cura e spese del "Fornitore". Le succitate apparecchiature rimarranno di proprietà del "Fornitore". La "Committente" ha già messo e per tutta la durata del presente contratto metterà a disposizione del "Fornitore" il locale ove sono installate la sottostazione e l'alimentazione elettrica ed idrica, oltre gli spazi dedicati al passaggio delle tubazioni di adduzione del calore, a titolo gratuito.

c) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di centrale termica esistenti a valle dello scambiatore di calore, comprese pompe di circolazione, vasi di espansione, eventuali serbatoi di accumulo dell'acqua sanitaria, oltre alle spese dell'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto, resteranno in carico alla "Committente".

ARTICOLO 3 - "Contratto a CONSUMO"

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il servizio di erogazione di energia termica sarà fornito a consumo in base all'energia contabilizzata dai contatori (conformi alle normative vigenti) installati presso le sottostazioni di scambio termico. I corrispettivi, I.V.A. esclusa, sono i seguenti:

1) Il corrispettivo totale stimato per l'intera durata contrattuale è fissato in Euro **1.225.112,71=** (Euro unmilione duecentoventicinquemilacentododici/71) al netto dell'I.V.A.; tale importo è puramente indicativo in quanto la fatturazione della fornitura avverrà sulla base dei consumi rilevati.

Con riguardo agli oneri della sicurezza da interferenze il loro importo è pari a

zero.

2) L'unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh) che è la misura di energia convenzionalmente adottata.

3) Sono esclusi dal servizio di fornitura tutti i costi relativi all'Energia Elettrica.

4) Il prezzo sarà mensile e potrà aumentare o diminuire proporzionalmente, qualora il riferimento del prezzo del gas naturale aumentasse o diminuisse rispetto al prezzo definito in data 31.01.2017 in €/mc. **0,656066 oltre I.V.A. come da Allegato 1. Tale prezzo è preso a riferimento per un utilizzatore ai fini residenziali o assimilati di gas naturale dal consumo annuo di 15.000 mc/anno.**

5) Come parametro di riferimento per la determinazione dell'importo del kWh legato al gas naturale viene adottato il prezzo (I.V.A. esclusa) riportato dal listino prezzi ARERA tutelato domestico (residenziale), Comune di Fossano, del mese di competenza della fatturazione.

Le parti si danno atto che, in caso di cessata pubblicazione dell'indice di riferimento utilizzato nel Contratto, la formula per la determinazione del prezzo verrà aggiornata in maniera da mantenere la coerenza ai principi che l'hanno determinata.

6) La variazione del prezzo unitario avverrà con la medesima cadenza della variazione del prezzo del gas per un utente di riferimento, come sopra definito, secondo le variazioni determinate dall'ARERA, e in particolare varierà con il 100% della variazione percentuale del prezzo del gas naturale.

7) La fatturazione sarà mensile posticipata; le date di emissione e scadenza saranno riportate sulle fatture medesime.

Sarà emessa una fattura per ciascun periodo per ciascuna utenza servita (pari a ciascun contatore).

Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo della variazione di tariffa nel caso in cui intervenga un adeguamento prezzi di cui all'articolo 6) del presente contratto.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il **Codice identificativo di gara (CIG) 7585549110** e il **Codice univoco ufficio 1WM1J7**. La "Committente" non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dell'indicazione di tali codici.

8) I pagamenti dovranno avvenire entro 30 gg. dalla data di emissione della relativa fattura, mediante bonifico bancario. Nel caso in cui il giorno di scadenza della fattura sia festivo il termine di pagamento sarà differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di mancato pagamento il "Fornitore" invia alla "Committente" un sollecito in cui la stessa è invitata a pagare quanto dovuto entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

9) La "Committente" dovrà immediatamente comunicare al "Fornitore" eventuali variazioni di utilizzatore o di proprietà dell'immobile, congiuntamente alle relative date di decorrenza.

In caso di cessazione, anche anticipata, di utilizzo del servizio teleriscaldamento, il "Fornitore" e la "Committente" provvederanno alla lettura congiunta del/i contatore/i e, successivamente, il "Fornitore" provvederà all'emissione dell'ultima fattura, per ciascuna utenza servita.

ARTICOLO 4 - ALIQUOTA I.V.A.

Agli importi da fatturare, ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 verrà applicata l'Aliquota I.V.A. di legge.

ARTICOLO 5 - DURATA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. PENALI

Il contratto avrà la durata di 9 (nove) anni con decorrenza dal 10 settembre 2018.

In qualsiasi momento, qualora il "Fornitore" non si attenesse agli impegni assunti o il servizio effettuato non corrispondesse a quello promesso contrattualmente o in caso di gravi disfunzioni del servizio di fornitura - non dovute a cause di forza maggiore, la "Committente" potrà inviare al "Fornitore", a mezzo di posta elettronica certificata, specifica diffida ad adempiere l'obbligazione/le obbligazioni entro il termine massimo di 15 giorni. Qualora entro detto termine, corrente dalla data di ricezione della diffida, il "Fornitore" non abbia assolto i propri adempimenti, o non abbia iniziato le azioni per la risoluzione dei problemi, la "Committente" avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1454 e 1456 c.c.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto dalla "Committente" in caso di inottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza, nei casi previsti dal Codice Civile, e qualora, nei riguardi del "Fornitore", in corso di verifica si venga a conoscenza di situazioni previste dal D.Lgs.159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia).

Il "Fornitore", con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art.2, c.3, avuto riguardo anche alla Legge 6 Novembre 2012 n.190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

In caso di risoluzione, anche solo parziale per uno o più punti di fornitura, del contratto per colpa del "Fornitore", la "Committente" avrà diritto al risarcimento del danno sino al limite massimo pari al valore di un anno di fornitura per ogni punto interessato alla risoluzione. La risoluzione dà diritto alla "Committente" di incamerare la cauzione prestata, salva la liquidazione degli ulteriori danni con rivalsa anche sugli eventuali crediti vantati dal "Fornitore" per forniture già effettuate.

In caso di interruzione della prestazione, salvo i casi di forza maggiore e/o eventi eccezionali, il "Fornitore" dovrà corrispondere una penale di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di interruzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Qualora, nell'ambito della vigenza contrattuale, l'applicazione delle penali superasse il valore di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), la "Committente" avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ex art.1456 c.c., anche solo parzialmente per uno o più punti di fornitura, e di ottenere il risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 6 - ADEGUAMENTO PREZZI

Il presente contratto è stato redatto con un prezzo di acquisto del gas naturale di €/mc 0,656066 oltre I.V.A. alla data del 31/01/2017 (rif. ARERA -1Q17) come altresì accettato dalle parti ed evidenziato dai conteggi riportati nell'Allegato 1 del presente contratto. I valori contrattuali di cui all'art. 3 saranno mensilmente adeguati in aumento/diminuzione in rapporto al futuro prezzo del gas naturale (l'ultimo disponibile alla data di emissione della relativa fattura) riportato dal listino prezzi ARERA - GAS tutelato domestico residenziale, ambito Comune di Fossano.

L'adeguamento prezzi verrà effettuato applicando quindi la seguente proporzione:

Nuovo importo kWh : nuovo prezzo gas = €/kWh 0,07654: €/mc 0,656066

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEI CONSUMI SU LETTURA DEI CONTATORI E IRREGOLARE O MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura dei Contatori di Sottostazione rilevata dal personale incaricato dal "Fornitore" ogni mese o mediante rete di telelettura.

Il "Fornitore" è autorizzato a determinare induttivamente il consumo in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore o ancora in caso di inaccessibilità al momento della visita per effettuare la lettura.

Per la determinazione induttiva dei consumi, il "Fornitore" terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:

- ✓ consumo storico dell'utenza degli ultimi 2 anni (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe);
- ✓ temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.

Alla "Committente" è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo della fornitura nel periodo oggetto di determinazione induttiva.

In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore principale, il "Fornitore" comunicherà tempestivamente alla "Committente" l'anomalia riscontrata a mezzo pec al Settore Patrimonio e attività scolastiche e sostituirà lo strumento a sua cura e spese entro 30 giorni consecutivi dall'accertamento; il consumo relativo al periodo di mancato od irregolare funzionamento verrà determinato in modo induttivo.

Se la "Committente" ritiene erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica al "Fornitore".

Il "Fornitore" provvederà a far verificare da ente individuato di comune accordo secondo le normative tecniche vigenti il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi.

Nel caso in cui la prova abbia esito positivo, ovvero l'errore di misura del contatore della "Committente" ecceda la tolleranza del +/- 5% del fondo scala, il "Fornitore" si accollerà le spese di verifica, sostituirà, se lo riterrà necessario, il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati ai punti precedenti.

Nel caso in cui la prova invece sia negativa, le spese di verifica verranno addebitate alla "Committente" che ne ha fatto richiesta.

Il "Fornitore" si impegna, per tutta la durata del contratto a non applicare alla "Committente" alcun minimo garantito di consumo annuale, lasciando la

“Committente” stessa libera di condurre a proprio piacimento gli impianti allacciati al teleriscaldamento.

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ARTICOLO 9 - VARIE

La temperatura dell’acqua nella rete di distribuzione cittadina di teleriscaldamento è mantenuta tra gli 80°C e i 90°C durante la stagione del riscaldamento invernale. Ai fini dell’ottimale fruizione di energia termica la “Committente”, attraverso il Responsabile dell’Esercizio e della Manutenzione dell’impianto termico (Terzo Responsabile), è tenuta a comunicare al “Fornitore”, la temperatura usuale dell’acqua di mandata (a valle dello scambiatore di calore), per l’adeguata erogazione del calore agli edifici.

La “Committente” dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti delle apparecchiature installate dal “Fornitore” cagionati da impianti idraulici non a norma.

ARTICOLO 10 - CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

a) La “Committente” concederà, a titolo gratuito, al “Fornitore” il diritto di passaggio, di appoggio e di affissione delle tubazioni necessarie alla corretta erogazione della fornitura, così come metterà, o farà mettere gratuitamente a disposizione del “Fornitore”, gli attuali locali tecnici individuati tra le Parti quali idonei ad ospitare le apparecchiature necessarie alla corretta erogazione della fornitura. Qualora la posa delle tubazioni o delle apparecchiature dovesse interessare proprietà singole, il “Fornitore” si farà eventualmente carico delle autorizzazioni, degli oneri e di quant’altro necessario per l’istituzione di servitù a favore della Società.

b) Se per proprie mutate esigenze la “Committente” si venisse a trovare nella condizione di richiedere lo spostamento delle tubazioni dalla posizione precedentemente concordata, nei limiti di fattibilità tecnica il “Fornitore” provvederà ad effettuare i necessari lavori a spese della “Committente”, previa condivisione del costo che quest’ultima dovrà sostenere.

c) Qualora invece la posa delle tubazioni o delle apparecchiature dovesse interessare proprietà pubbliche, il “Fornitore” dovrà farsi carico delle autorizzazioni, degli oneri e di quant’altro necessario per l’istituzione di servitù in favore del “Fornitore” stesso.

d) La “Committente”, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, è obbligata alla consegna di copia delle chiavi dei locali di sottocentrale e di tutti gli accessi necessari al raggiungimento dei medesimi. E’ altresì obbligata alla consegna delle nuove copie di chiavi in caso di sostituzione.

e) La “Committente” assicurerà, al personale incaricato del “Fornitore”, il libero accesso ai locali interessati dalle apparecchiature e dalle tubazioni nelle fasi di sopralluoghi per la progettazione, esecuzione dei lavori e di esercizio dell’impianto. I lavori di allacciamento e montaggio a carico del “Fornitore” dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le normative vigenti e lo stesso dovrà rilasciare alla “Committente”, se prevista, la dichiarazione di conformità secondo le attuali normative.

f) Le opere edili e/o ripristini per il passaggio delle tubazioni del teleriscaldamento sono a carico del “Fornitore”.

g) La “Committente”, attraverso l’intervento del responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico (Terzo Responsabile), indicherà la cor-

retta modalità di connessione idraulica all'impianto di riscaldamento delle tubazioni a valle dello scambiatore di calore, essendo, il Terzo Responsabile, a conoscenza delle logiche di ottimale funzionamento dello specifico impianto. Tale modalità si rende necessaria affinché non possano essere attribuite al "Fornitore" funzioni diverse dal ruolo di fornitore di energia come previsto dal presente contratto.

h) La "Committente" ha l'obbligo di comunicare al "Fornitore" i numeri identificativi degli impianti termici assegnati dal Catasto Impianti Termici (CIT).

i) La "Committente" all'atto della realizzazione, da parte del "Fornitore", delle sottostazioni di scambio termico è tenuta a rendere disponibile l'alimentazione elettrica e i consensi di asservimento per l'elettronica di termoregolazione predisponendo, secondo la normativa vigente e in prossimità delle apparecchiature costituenti la sottostazione medesima, un punto di consegna in apposita morsettiera in scatola di derivazione come dettagliato in seguito:

1) Linea di alimentazione da 230 volt, 16 A, completa di cavo di terra.

2) N° 1 contatto pulito (contatto in scambio) N.O., per consentire la funzione on/off di erogazione riscaldamento.

ARTICOLO 11 - RISERVA DI RECESSO

Il contratto è sottoposto a diritto di recesso unilaterale da parte della "Committente" ai sensi e con le modalità di cui all'art.1 - comma 13 del D.L. 6 Luglio 2012 n.95 convertito con modifiche dalla Legge 7 Agosto 2012 n.135.

ARTICOLO 12 - GARANZIA

Il "Fornitore" ha provveduto, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a costituire in data 10 Ottobre 2018 la garanzia fidejussoria n.5387.00.27.2799746535, con firma autenticata, prestata dalla SACE BT S.p.A. con sede in Roma - dell'importo di euro 122.511,27= (euro centoventiduemilacinquecentoundici/27), per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal "Fornitore" medesimo in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il "Fornitore" assume gli obblighi di cui alla L.136/2010 e s.m.i. In caso di inottemperanza incorrerà in quanto previsto all'art.5 del presente contratto. A tal fine prende atto che relativamente all'appalto oggetto del presente contratto il **Codice identificativo di gara CIG è 7585549110.**

ARTICOLO 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In riferimento alle prestazioni di cui al presente contratto il Responsabile del Procedimento è il Dott.Fabrizio FRENI.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONE MODIFICAZIONE SOCIETA'

Il "Fornitore" è tenuto a comunicare tempestivamente alla "Committente" ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura della società e negli organismi tecnici e amministrativi.

ARTICOLO 16 - DOMICILIO DELLE PARTI AI FINI DEL PRESENTE CONTRATTO

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere rese in forma scritta e recapitate alla Parte interessata mediante posta elettronica certificata ai domicili di seguito indicati:

"Committente": Provincia di Cuneo - Corso Nizza n.21 - 12100 CUNEO,

pec: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

“Fornitore”: EGE.YO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - via Vivaro n.2 - 12051 ALBA (CN), pec: egeyo@pec.egea.it

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del presente atto i dati personali forniti dal “Fornitore” saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n.2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e/o specificato nel presente contratto, si intendono qui richiamate le norme del Codice Civile in materia di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c., nonché tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Le contestazioni relative al servizio svolto dovranno essere denunciate, pena decadenza, entro due giorni dall'evento a mezzo posta elettronica certificata; tale termine ha lo scopo di consentire un obbiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità, spesso impossibile od equivoco con il trascorrere di un tempo maggiore.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Cuneo.

ARTICOLO 21- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registro, di bollo e comunque inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa né riservata, sono poste a carico del “Fornitore”, anche laddove risultasse un ammontare maggiore a seguito di accertamento da parte degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l’importo forfettario di Euro 45,00.

ARTICOLO 22 - REGISTRAZIONE

Poiché le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’I.V.A. le parti contraenti richiedono l’applicazione dell’imposta fissa di registro ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n.131.

Quanto sopra faccio constare con il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico a norma di legge, ho letto, omessi gli allegati per dispensa avutane, ai comparanti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a conferma, insieme con me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati di firma utilizzati sono validi.

Firmato digitalmente da:

IL DIRIGENTE DI SETTORE: Fabrizio Freni

IL “FORNITORE”: Federico Mollo

IL SEGRETARIO GENERALE: Corrado Parola

Allegato 1

FOSSANO TARIFFA TELE ORDINARIA

PERIODO 1Q17

Calcolo del prezzo medio unitario del gas naturale accise incluse (T_{gas})

Consumo annuo di riferimento	15.000	m3	P (MJ/m3)	39,34
------------------------------	--------	----	-----------	-------

Gas - Quota variabile

	da m3	a m3	volume (m3)	prezzo (€/m3)	euro scagl. (€)	
scaglione 1	0	120	120	0,339204	40,7	
scaglione 2	121	480	360	0,458696	165,1	
scaglione 3	481	1.560	1.080	0,435858	470,7	
scaglione 4	1.561	5.000	3.440	0,431773	1.485,3	
scaglione 5	5.001	15.000	10.000	0,407446	4.074,5	
scaglione 6	15.000	15.000	0	0,371893	0,0	
scaglione 7	15.000	15.000	0	0,338830	0,0	prezzo medio quota variabile
scaglione 8	15.000	15.000	0	0,328738	0,0	€/m3
TOT			15.000		6.236,3	0,415754

Gas - Quota fissa

1	utenti				
466,41	euro/utente/anno			466,41	euro

Importo totale Gas

quota variabile	6.236,32	euro			
quota fissa	466,41	euro		6.702,73	euro

Prezzo medio unitario gas

importo complessivo	6.702,73	euro			
volume complessivo	15.000	m3		0,446848	euro/m3

Accise

	da m3	a m3	erariale euro/m3	regionale euro/m3	totale euro/m3	euro
fascia 1	0	120	0,0440	0,0220	0,0660	7,92
fascia 2	120	480	0,1750	0,0258	0,2008	72,29
fascia 3	480	1.560	0,1700	0,0258	0,1958	211,46
fascia 4	1.560	15.000	0,1860	0,0258	0,2118	2.846,59
					totale	3.138,26

Prezzo medio unitario accise

importo complessivo	3.138,26	euro			
volume complessivo	15.000	m3		0,209218	euro/m3

Prezzo unitario gas con accise

prezzo unitario gas	0,446848	euro/m3		0,656066	euro/m3	(T_{gas})
prezzo unitario accise	0,209218	euro/m3				

Calcolo del prezzo unitario del teleriscaldamento (T_{tr})

Tariffa teleriscaldamento in €/kWh	Prezzo concordato	0,07654	euro/kWh	(T_{tr})
------------------------------------	-------------------	----------------	----------	--------------

aggiornamento 31/01/2017

Utenza - Indirizzo	Matricola contatore	Fornitura	Consumo medio annuo [kWh]
ITIS Vallauri – Via Vallauri	5015644/2006	R	1.049.075
Palestra – Piazza Don Mario Picco 6	5222717/2008	R	170.575
Liceo – Via Tripoli 4 *	5222718/2007	R	187.058
Istituto Tesoro ct1 – Via Bava San Paolo 2	69846193/2016	R	75.246
Istituto Tesoro ct2 – Via Bava San Paolo 2	6522202/2009	R	296.510
TOTALE [kWh/y]			1 778 464

importo stimato per 9 anni € 1.225.112,71

TARIFFA GAS

Ambito: **NORD-OVEST**

Mercato: **TUTELATO**

Distributore: **Italgas**

Periodo: **1Q17**

Località: **Fossano**

P.: **39,34**

Valori: **Definitivi**

Scagioni consumo (GJ)		Servizi di rete (quote variabili €/GJ)										Servizi di vendita (quote variabili €/GJ)										Tariffa totale (€/GJ)		
da	a	Distribuzione								Trasporto (QT)	Totale Servizi Rete	Materia Prima			Oneri aggiuntivi QOA			Oneri di gradualità			Totale QOA + gradualità	Comm. Al dettaglio (QVD)	Totale Servizi Vendita	quote fisse escluse accise escluse
		τ ₃	UG1	GS	RE	RS	UG2	UG3	Totale distribuzione			Rischio (CCR)	Appr. Ingr. (C _{MEM})	Totale Materia Prima	C _{CONR}	C _{FGUI}	TOTALE	C _{PR}	GRAD	TOTALE				
0	5	0,000000	0,000000	0,033960	0,287036	0,038790	0,000000	0,144865	0,504652	1,166686	1,671338	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,201983	6,951022	8,622359
5	19	2,081647	0,000000	0,033960	0,287036	0,038790	0,955770	0,144865	3,542069	1,166686	4,708755	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,201983	6,951022	11,659777
19	61	1,905287	0,000000	0,033960	0,287036	0,038790	0,551601	0,144865	2,961540	1,166686	4,128226	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,201983	6,951022	11,079248
61	197	1,913294	0,000000	0,033960	0,287036	0,038790	0,439756	0,144865	2,857702	1,166686	4,024388	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,201983	6,951022	10,975410
197	3.147	1,429639	0,000000	0,033960	0,287036	0,038790	0,305033	0,144865	2,239324	1,166686	3,406010	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,201983	6,951022	10,357031
3.147	7.868	0,724174	0,000000	0,033960	0,287036	0,038790	0,106762	0,144865	1,335587	1,166686	2,502273	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,201983	6,951022	9,453295
7.868	39.340	0,355414	0,000000	0,015862	0,161388	0,019598	0,000000	0,144865	0,697128	1,166686	1,863814	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,000000	6,749039	8,612852
39.340	infinito	0,098882	0,000000	0,015862	0,161388	0,019598	0,000000	0,144865	0,440595	1,166686	1,607281	0,750619	5,640006	6,390625	0,000000	0,000000	0,000000	0,213523	0,144891	0,358414	0,358414	0,000000	6,749039	8,356320

Scagioni consumo (m3)		Servizi di rete (quote variabili €/m3)										Servizi di vendita (quote variabili €/m3)										Tariffa totale (€/m3)		
da	a	Distribuzione								Trasporto (QT)	Totale Servizi Rete	Materia Prima			Oneri aggiuntivi QOA			Oneri di gradualità			Totale QOA + gradualità	Comm. Al dettaglio (QVD)	Totale Servizi Vendita	quote fisse escluse accise escluse
		τ ₃	UG1	GS	RE	RS	UG2	UG3	Totale distribuzione			Rischio (CCR)	Appr. Ingr. (C _{MEM})	Totale Materia Prima	C _{CONR}	C _{FGUI}	TOTALE	C _{PR}	GRAD	TOTALE				
0	120	0,000000	0,000000	0,001336	0,011292	0,001526	0,000000	0,005699	0,019853	0,045897	0,065750	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,007946	0,273453	0,339204
121	480	0,081892	0,000000	0,001336	0,011292	0,001526	0,037600	0,005699	0,139345	0,045897	0,185242	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,007946	0,273453	0,458696
481	1.560	0,074954	0,000000	0,001336	0,011292	0,001526	0,021700	0,005699	0,116507	0,045897	0,162404	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,007946	0,273453	0,435858
1.561	5.000	0,075269	0,000000	0,001336	0,011292	0,001526	0,017300	0,005699	0,112422	0,045897	0,158319	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,007946	0,273453	0,431773
5.001	80.000	0,056242	0,000000	0,001336	0,011292	0,001526	0,012000	0,005699	0,088095	0,045897	0,133992	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,007946	0,273453	0,407446
80.001	200.000	0,028489	0,000000	0,001336	0,011292	0,001526	0,004200	0,005699	0,052542	0,045897	0,098439	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,007946	0,273453	0,371893
200.001	1.000.000	0,013982	0,000000	0,000624	0,006349	0,000771	0,000000	0,005699	0,027425	0,045897	0,073322	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,000000	0,265507	0,338830
oltre 1.000.000		0,003890	0,000000	0,000624	0,006349	0,000771	0,000000	0,005699	0,017333	0,045897	0,063230	0,029529	0,221878	0,251407	0,000000	0,000000	0,000000	0,008400	0,005700	0,014100	0,014100	0,000000	0,265507	0,328738

Classe contatori	Servizi di rete (quote fisse)					Servizi di vendita (quote fisse)	
	Distribuzione				Totale quote fisse Servizi di rete (€/cliente/anno)	Commercializzazione al dettaglio (QVD)	
	τ _{1,dis} (€/cliente/anno)	τ _{1,mis} (€/cliente/anno)	τ _{1,cont} (€/cliente/anno)	UG2 (€/cliente/anno)		Quota fissa domestici (€/cliente)	Quota fissa altri tutelati (€/cliente/anno)
G4 - <G10	37,26	19,38	2,00	-27,01	31,63	59,65	78,35
G10 - G40	273,86	139,21	2,00	-27,01	388,06	59,65	78,35
oltre G40	712,16	359,38	2,00	-27,01	1046,53	59,65	78,35

aggiornamento 31/01/2017